

PROTOCOLLO NAZIONALE SUL LAVORO AGILE NEL SETTORE PRIVATO

Il **7 dicembre 2021** il Ministro del Lavoro e 26 organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori hanno sottoscritto un **Protocollo** per disciplinare il lavoro agile nel settore privato. Il Protocollo delinea le **linee direttrici per la contrattazione collettiva** di lavoro (nazionale, territoriale e aziendale), espressamente valorizzata quale *"fonte privilegiata di regolamentazione dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile"*.

Le Parti sociali vedono nel lavoro agile un **grande impulso** al raggiungimento di obiettivi personali e organizzativi, funzionale, in modo efficace e moderno, a una nuova concezione dell'organizzazione del lavoro, meno piramidale e più orientata a obiettivi e fasi di lavoro, tale da consentire sia una **migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro**, nell'interesse del lavoratore, sia una **organizzazione più produttiva e snella**, nell'interesse del datore di lavoro.

È precisato il contenuto dell'**accordo individuale**. Necessaria stipulazione per iscritto, con adeguamento alla contrattazione collettiva e previsione della durata, delle modalità di esecuzione, con l'individuazione dei luoghi, degli strumenti di lavoro, dei tempi di riposo e della disconnessione.

Si definisce l'**organizzazione del lavoro** ed è regolata la **disconnessione**. Assenza di un preciso orario e autonomia nello svolgimento della prestazione, nel solco degli obiettivi prefissati; individuazione precisa di una fascia oraria di disconnessione, nella quale il lavoratore non eroga la prestazione; divieto, di norma, di lavoro straordinario.

Si forniscono indicazioni sul **luogo di lavoro** e gli **strumenti di lavoro**. Libertà del lavoratore di individuazione del luogo di lavoro, in condizioni di sicurezza e riservatezza. Gli strumenti di lavoro devono essere forniti, di norma, dall'azienda, sotto forma di apparecchiature idonee all'esecuzione in sicurezza della prestazione.

Si riconoscono i **diritti sindacali** e la **parità di trattamento**. Piena applicabilità dei diritti e delle libertà sindacali, individuali e collettivi. Parità di trattamento nei riguardi degli altri lavoratori che eseguono la prestazione in modalità ordinaria, con identità di trattamento normativo ed economico, anche con riferimento ai premi di risultato, fermo restando il ricorso a forme di *welfare aziendale* e *benefit* di fonte collettiva e bilaterale.

Si individua la disciplina in tema di **salute e sicurezza sul lavoro**. Oltre alla disciplina della legge 81/2017, si applicano le norme del TU di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alle prestazioni rese all'esterno dei locali aziendali e obblighi comportamentali inclusi. Necessaria informazione scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e specifici, fermo l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Rinvio proattivo alla contrattazione collettiva.

Si conviene sulla **protezione dei dati personali** e sulla **tutela della riservatezza**.
Applicazione integrale e severa delle norme relative e dei protocolli di sicurezza, con obbligo di informazione e direttive di attuazione.

Si valorizza la **formazione**. Previsione di specifici percorsi formativi finalizzati ad implementare specifiche competenze organizzative, tecniche, digitali, anche per un utilizzo sicuro degli strumenti di lavoro. La formazione costituisce per i lavoratori agili un momento di interazione, anche per prevenire situazioni di isolamento.

Si conviene su misure di **welfare** e **inclusività**. Indicazioni di sviluppo degli strumenti di *welfare aziendale* e di bilateralità con supporti anche in ambito di genitorialità, inclusione e *work-life balance*.
Attenzione ai lavoratori fragili e disabili.

Si conviene sulla necessità di istituire un **Osservatorio nazionale bilaterale** con l'obiettivo di monitorare i risultati raggiunti in tema di lavoro agile su base nazionale, lo sviluppo della contrattazione e l'andamento delle linee di indirizzo del Protocollo.